

RG. n. [REDACTED]

**TRIBUNALE DI [REDACTED]  
SEZIONE LAVORO  
IL GIUDICE DEL LAVORO**

esaminati gli atti della procedura per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 *bis* c.p.c. introdotta nei confronti dell'INPS da: [REDACTED] e [REDACTED] n.q. di **genitori del minore** [REDACTED]

preso atto che, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della relazione di CTU, le parti non hanno provveduto a depositare atto scritto di contestazione in Cancelleria ovvero che, nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito in Cancelleria di atto scritto di contestazione, non hanno provveduto a depositare in Cancelleria il ricorso di merito;

**OMOLOGA**

l'accertamento del requisito sanitario dichiarando che il minore [REDACTED] ha diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 28/02/2022.

Pertanto,

**DICHIARA**

**la sussistenza del requisito sanitario** per aver diritto alla prestazione richiesta; condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario; pone ad integrale carico dell'INPS le spese di CTU, come separatamente liquidate.

[REDACTED] **IL GIUDICE DEL LAVORO** [REDACTED]